




ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 236 del 20/09/2017

Oggetto: Conferimento incarico Avvocato Paolo Stolzi di Firenze –Pratica LEASYS SPA	
Struttura Proponente:	Direzione Aziendale
Responsabile del Procedimento	Domenichini Umberto 
Estensore	Donella Coli 
ALLEGATI N°	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 20 SET. 2017

Pubblicato a norma di Legge il 20 SET. 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 20 SET. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, modifiche alla L.R. 40/2005;
- la Legge Regionale Toscana del 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del SSR. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 3/2008;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Premesso che:

- la SAVARENT S.p.A in forza delle condizioni dell' "Accordo quadro di locazione senza conducente" stipulato in data 19/10/2006 con il CSPO ha noleggiato allo stesso Centro propri autoveicoli
- la LEASYS S.p.A. a far data dal 31/12/2009 ha incorporato per fusione la SAVARENT
- in forza della legge Regione Toscana n.3 del 4/2/20018 art.19, comma 1, a far data dal 1/7/2008, ISPO è subentrato nelle attività già esercitate dal CSPO
- a seguito della risoluzione del contratto, gli autoveicoli oggetto di esso sono stati restituiti a Leasys nel giugno 2009
- Leasys ha fatto valere un credito nominale di 47.329,35 euro quali importi dovuti per il servizio di locazione a lungo termine delle sue autovetture, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/2002 dalle singole scadenze al saldo, oltre al risarcimento delle spese legali ex art.6 D.Lgs. n.231/2002, pari ad Euro 461,76, oltre le successive occorrente

Ricordato:

- che, a seguito degli incontri tra le Parti, si è cercata una soluzione alla controversia in modo da chiudere il sospeso, anche bonariamente;

Rappresentato che :

- anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile " la scelta o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento , ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio , intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese , alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali." (Corte dei Conti , sez. Regionale di Controllo per il Piemonte , con la delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione , di seguito riportati:

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2c.c;

- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa potrebbe dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
- la convenienza per l'Istituto alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto non solo che le Parti hanno trovato un accordo che prevede un pagamento a carico di questo Istituto assai inferiore al quantum richiesto, ma anche evitare l'eventuale aggravio di spesa derivante dalla pronuncia e deposito della sentenza qualora si fosse andati in giudizio sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno;
- dell'aleatorietà di un eventuale giudizio;

Rilevato:

- che, data la straordinarietà, la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta, il ricorso ad una figura professionale specializzata è assolutamente necessario, tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla questione *de quo*, il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si rileva assolutamente indispensabile, in quanto preordinata al perfezionamento dell'accordo tra le Parti;

Ricordato:

- che le parti si sono incontrate e dai contatti intercorsi è stata confermata l'intenzione di formulare ipotesi transattive delle pretese avanzate, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni richiesta, per definire bonariamente la sopradescritta controversia;

Accertata:

- l'impossibilità oggettiva di far fronte, con l'utilizzo delle risorse umane a propria disposizione, all'esigenza di garantire il perfezionamento dell'accordo transattivo *de quo*;

Ravvisata:

- a tal fine, la necessità di avvalersi di apposita e qualificata assistenza legale in grado di supportare l'attività di questo istituto nonché di garantire la necessaria assistenza nella gestione delle trattative finalizzate alla stipula della transazione

Dato atto:

- che la Direzione di ISPO ha ritenuto di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze (in quanto la questione *de quo* risale ai tempi in cui il CSPO era supportato dal suddetto Professionista) a rappresentare l'istituto al procedimento di mediazione, tenuto conto della sua provata e specifica competenza ed esperienza secondo i migliori standard di professionalità richiesti dalla prassi del settore, trattandosi di professionista altamente qualificato ed esperto nella materia, già da molti anni patrocinatore e fiduciario di altri Enti ed Aziende Sanitarie del SSR ;

Preso atto:

- che lo Studio Stolzi di Firenze per la conclusione della transazione ha presentato con e mail del 07.09.17, agli atti d'ufficio ipotesi di preventivo di spesa di Euro 1.725,00 oltre IVA e CAP;

Dato atto ancora:

- che la Direzione ha ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dall'Avvocato Paolo Stolzi per l'incarico *de quo* in quanto in linea con il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, D.M. n.55/10.03.2014;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo *de quo*;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

- 1) Di avvalersi di specifica e qualificata assistenza legale finalizzata alla definizione dell'accordo transattivo da concludersi con la Società LEASYS SPA, per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari.
- 2) Di conferire, occorrendo a sanatoria, all'avvocato Stolzi Paolo, del foro di Firenze, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza in materia, incarico di assistenza legale specialistica, di carattere stragiudiziale, a supporto degli adempimenti alla definizione dell'accordo transattivo da stipularsi con la Società sopra indicata, eleggendo domicilio presso il suo studio in Firenze Via Masaccio, 183.
- 3) Di riservarsi con successivo atto d'imputare la somma indicata in narrativa a conclusione della transazione *de quo*.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo *de quo*.
- 5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Gianni Annunni)

STRUTTURE DA PARTECIPARE

Settore Attività Tecnico/Patrimoniali ed Economiche